

metodi e dei procedimenti può avvenire soltanto attraverso la copertura del brevetto.

È chiaro che vi sono problemi etici e costi sociali che vanno considerati; probabilmente, in futuro, sarebbe opportuno aderire a quanto sostenuto dal Comitato di bioetica e dal suo presidente, Berlinguer, nel senso di considerare anche i brevetti che siano patrimonio della collettività.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo prende atto dell'impegno assunto nella discussione sulla direttiva europea, che colma un vuoto legislativo in un settore delicatissimo che attiene anche alla tutela della vita umana e auspica una rapida approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (1837) (ore 19,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

La ripartizione dei tempi è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 1837)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Deodato.

GIOVANNI DEODATO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo tra l'Italia e la Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, che è stato siglato a Roma l'8 marzo 2000, costituisce l'ultima di una serie di intese stipulate dall'Italia con i paesi sorti dalla disgregazione dell'ex Jugoslavia, tese a stabilire un appropriato quadro giuridico di riferimento a garanzia degli imprenditori italiani che operano in quell'area.

Tra il 1996 ed il 2001 sono stati già stipulati altri accordi sulla promozione degli investimenti con la Repubblica federale jugoslava, con la Croazia, con la Bosnia Erzegovina e con la Repubblica macedone; con i medesimi paesi e con la stessa Slovenia sono stati, peraltro, stipulati appositi accordi per prevenire le doppie imposizioni.

Sotto altro profilo, dagli incontri che si sono tenuti a Lubiana lo scorso luglio tra una delegazione della Commissione affari esteri della Camera dei deputati ed i rappresentanti del Parlamento e del Governo sloveno, è emerso che una delle priorità strategiche di questo paese è costituita dal miglioramento delle relazioni bilaterali con i paesi confinanti e con gli altri che risultano dallo smembramento dell'ex Jugoslavia. Una grande rilevanza assume, quindi, proprio l'intensificazione della cooperazione economica con l'Italia, anche alla luce della collaborazione già sviluppata con alcune regioni italiane; si fa presente che l'Italia è il secondo principale partner commerciale sloveno. Quindi, l'entrata in vigore dell'accordo favorirà l'auspicata moltiplicazione degli investimenti italiani in Slovenia. È utile, inoltre, ricordare che, nell'ambito degli ottimi rapporti diplomatici con la Slovenia, l'Italia ha fattivamente sostenuto la candidatura di questa giovane Repubblica per entrare a

far parte sia dell'Unione europea, già dal prossimo allargamento, sia della NATO.

In base agli articoli 1, 2 e 3 del presente accordo le parti si impegnano ad assicurare sul proprio territorio piena protezione agli investitori dell'altra parte, astenendosi da provvedimenti arbitrari o discriminatori e garantendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di paesi terzi; la protezione degli investimenti, poi, secondo gli articoli 4 e 5 dell'accordo, è assicurata dal previsto risarcimento dei danni derivanti da guerre o da stati di emergenza a carico della parte nel cui territorio si verificano tali eventi. Gli investimenti effettuati non potranno, poi, essere oggetto di espropriazione, di requisizioni o di misure similari, se non per motivi di interesse nazionale, in conformità alla legge e dietro equo indennizzo. È anche garantito dall'articolo 6 il diritto per l'investitore dell'altra parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, tutti i capitali investiti e guadagnati; gli articoli 9 e 10 prevedono le procedure arbitrali per la composizione delle controversie insorte nell'esecuzione dell'accordo e un protocollo aggiuntivo reca precisazioni utili in sede di interpretazione.

La durata dell'accordo, per effetto dell'articolo 14, è prevista in dieci anni, trascorsi i quali esso resterà in vigore per altri cinque anni, salvo denuncia di una delle parti. I tre articoli del disegno di legge in esame recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Non sono previsti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; ad eventuali maggiori spese si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi oppure con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Sul piano tecnico-normativo l'accordo non sostituisce alcun accordo previgente in materia e non incide su leggi e regolamenti vigenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, nell'ultima riunione

della Commissione, quando è stato approvato questo disegno di legge, l'onorevole Valdo Spini ha auspicato che il Ministero degli affari esteri fornisse precisazioni in merito allo stato delle relazioni tra il nostro paese e la Slovenia. Colgo, quindi, brevemente l'occasione per riassumere quanto richiesto dall'onorevole Spini.

In linea generale, i rapporti bilaterali sono andati consolidandosi negli ultimi anni, soprattutto con riferimento ad alcuni sviluppi concreti, tra i quali: l'approvazione da parte del nostro Parlamento, nel febbraio dell'anno scorso, della legge di tutela della minoranza slovena in Italia, provvedimento fortemente atteso da parte slovena; (il previsto comitato paritetico ha tenuto la sua prima riunione il 19 giugno ultimo scorso); l'intesa tra i porti di Trieste e Capodistria per la gestione del molo n. 7 del primo, presupposto per la creazione di un sistema interportuale dell'alto Adriatico, che verrebbe esteso anche a Monfalcone ed a Fiume, concorrenziale con i porti del nord Europa per i traffici con l'Europa dell'est; l'individuazione del tracciato del collegamento ferroviario fra Italia e Slovenia nel quadro del corridoio n. 5, (la linea ferroviaria che collegherà Barcellona con Kiev, che dovrebbe servire i porti dell'alto Adriatico nonché promuovere lo sviluppo della dell'area a cavallo del confine); l'approfondimento della cooperazione nell'ambito di diverse iniziative a livello regionale, quali la Quadrangolare, l>Iniziativa Adriatica e l>Iniziativa Centroeuropea (INCE); la creazione di pattuglie miste incaricate di sorvegliare il confine italo-sloveno quale misura per intensificare la lotta all'immigrazione clandestina.

Inoltre, in tema di beni degli esuli italiani dall'Istria, dal Quarnaro e dalla Dalmazia, un tema molto sentito, sono venute delineandosi fattispecie che esulano dal disposto degli accordi in vigore — Trattato di Osimo e Trattato di Roma —, il cui rispetto non può essere messo in discussione. Su queste fattispecie, sta lavorando a Roma un'apposita commissione giuridica istituita nel dicembre scorso che dovrebbe concludere i propri lavori pros-

simamente. Quindi, sarà cura del Governo italiano riprendere contatto con il Governo sloveno su questa materia.

Ci attendiamo che Lubiana continui a porre una particolare attenzione alla piena attuazione nella legislazione interna del principio della non discriminazione sulla base della nazionalità, parte del patrimonio comune europeo. Inoltre, riteniamo indispensabile continuare a guardare alle rispettive minoranze come ad un ponte tra le nostre realtà nazionali, una fonte di comune arricchimento culturale. Per parte nostra, abbiamo mostrato una speciale e sempre crescente attenzione per le esigenze della minoranza slovena in Italia e, al riguardo, ci siamo dotati nel 2001 di una nuova legge, la n. 38, ad essa esclusivamente dedicata.

I rapporti economici li ha già esplicitati il relatore, ma molto attive sono state negli ultimi anni le imprese italiane nelle partecipazioni a gare di appalto per la realizzazione di progetti infrastrutturali, malgrado una certa ostilità da parte di imprese locali forti di appoggi politici e di una stampa a volte critica nei confronti degli stranieri ed, in particolare, nei confronti del nostro paese. Inoltre, il nostro paese è interessato ad approfondire la cooperazione economica e segue con attenzione i processi di liberalizzazione e di privatizzazione dell'economia slovena, incluso il settore bancario. In proposito, occorre che tali processi avvengano con il massimo di trasparenza. Dalle autorità slovene ci attendiamo un atteggiamento di sincera apertura verso gli investimenti italiani e internazionali quale strumento strategico di cooperazione e crescita condivisa nell'ottica dei principi del mercato europeo.

Per quanto attiene ai rapporti culturali con la Slovenia tali relazioni sono regolate dal nuovo accordo culturale, firmato l'8 marzo 2000 e dal primo protocollo esecutivo culturale, firmato a Roma il 20 ottobre del 1994 sulla base del vecchio accordo del 1960 e scaduto nel 1999. In occasione delle firme del nuovo accordo culturale è stato concordato il programma di collaborazione culturale per gli anni

2001-2004. In campo scientifico è in vigore l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Lubiana il 4 febbraio 1998, con il relativo protocollo esecutivo concluso il 13 aprile 1999, di validità triennale. Il rinnovo è previsto a Roma entro quest'anno. Si registra un'ampia diffusione della lingua e della cultura italiana in Slovenia soprattutto nelle aree del litorale. L'istituto di cultura è presente a Lubiana dal 1999. Nell'ambito della cooperazione interuniversitaria per l'anno accademico 2001-2002 l'Italia ha offerto 56 mensilità di borse di studio a cittadini sloveni e 36 a cittadini appartenenti alla minoranza italiana. Tale impegno è stato confermato per l'anno accademico 2002-2003. Per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale attualmente non operano in Slovenia missioni italiane; tuttavia, esiste una specifica collaborazione su queste materie tra i docenti delle università di Venezia e di Lubiana.

Questo è quanto sinteticamente aveva chiesto l'onorevole Spini e ritengo che questa risposta sia esauriente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, colleghi, noi condividiamo l'esigenza di procedere ad una sollecita approvazione del provvedimento in esame, ma avvertiamo anche l'esigenza di approfondire la questione relativa allo stato delle relazioni tra il nostro paese e la Slovenia. È questa un'esigenza che, come ha ricordato il rappresentante del Governo, è stata richiamata dall'onorevole Spini in Commissione e condivisa anche dall'onorevole Nardo. Infatti, non credo sfugga a nessuno la particolare rilevanza dell'accordo in esame riguardante un paese con il quale l'Italia è interessata a sviluppare rapporti di buon vicinato e di fiduciosa collaborazione. È appena il caso di ricordare che durante la breve stagione di politica estera del primo governo Berlusconi l'Italia ha assunto una posizione molto rigida nei confronti di Lubiana ponendo il veto in sede europea ad ogni avvicinamento fra la Slovenia e

l'Unione europea fino a quando le annose questioni bilaterali non fossero state risolte. Si trattò di una scelta che irrigidì Lubiana, non permise di fare alcune passi avanti circa le rivendicazioni degli italiani nati oltre Trieste e la soglia di Gorizia e che ci isolò in Europa.

Per disinnescare le tensioni bilaterali ed europee sui beni degli esuli istriani il Governo Prodi — invertendo subito la rotta — ha invece puntato sulla strategia opposta: la creazione di un rapporto forte con Lubiana sposando le sue richieste di avvicinamento all'Unione europea e alla NATO. Come del resto è noto, in politica estera la strada scelta dai governi di centrosinistra è stata quella di far coincidere dichiaratamente l'impegno per il rafforzamento di alleanze e organismi unilaterali con la tutela degli interessi propri del nostro paese, come ad esempio evitare l'arrivo sulle coste adriatiche di migliaia di disperati in fuga da miseria e distruzione, favorire la creazione di un'area di stabilità nel Mediterraneo, promuovere la presenza della cultura italiana all'estero e aiutare i piccoli e medi imprenditori a penetrare con successo nei nuovi mercati dell'est europeo o dell'estremo oriente.

Ora si tratta di cementare questo nuovo tipo di rapporto bilaterale italo-sloveno tentando di mettere un coperchio su una eredità storica fatta di rivendicazioni di dolori reciproci prendendo atto, come afferma la risoluzione del Parlamento europeo, della distensione dei rapporti con l'Italia a seguito dell'approvazione dell'attesa legge sulla tutela della minoranza slovena fortemente voluta dal centrosinistra e che ha restituito credibilità al nostro paese. Si è preso atto della fattiva collaborazione lungo l'intera frontiera italo-slovena. Tanto sul piano politico quanto su quello economico la Slovenia è riuscita ad avanzare in modo da conformarsi all'*Acquis communautaire*, ma l'allargamento non è destinato a fornire soltanto un solido incentivo alla crescita economica, rappresenta anche una politica di sicurezza in senso proprio.

Dopo un'iniziale avversione per il coinvolgimento nelle vicende balcaniche ora la

Slovenia si adopera attivamente per la stabilizzazione del sud est europeo nei progetti internazionali e con l'invio di personale armato nelle zone destabilizzate. Inoltre, la Slovenia si prepara all'ingresso nel sistema di Schengen e in questo contesto sta predisponendo sei punti di controllo lungo i futuri confini esterni dell'Unione. Lo stesso Parlamento europeo si è compiaciuto dei buoni risultati ottenuti dalle pattuglie miste italo-slovene operanti al confine tra i due paesi e create per bloccare il passaggio di clandestini provenienti da paesi terzi. Ciò ha dimostrato, peraltro, che la strada obbligata per contrastare l'immigrazione clandestina non è quella di alzare una rete da Treviso a Muggia — come voleva l'onorevole Bossi —, ma quella della collaborazione internazionale come si affanna a ripetere lo stesso procuratore Vigna.

Nel quadro dei rapporti con la Slovenia mi voglio soffermare brevemente su un altro aspetto e cioè quello rappresentato dal corridoio 5 che considero — come credo molti altri — una priorità geopolitica del sistema Italia. Infatti, il consolidamento del processo di unificazione europea, la prospettiva di adesione a medio termine dei paesi dell'Europa centro-orientale e il graduale sviluppo di forme di integrazione nei confronti dei Balcani ripropongono in termini di urgenza il problema della qualità delle vie di accesso, stradali e ferroviarie, tra l'Unione europea e queste aree. Non è un mistero per nessuno che l'Italia e, in particolare, il sistema portuale dell'alto Adriatico potrebbero essere avvantaggiati rispetto ai nostri partner europei e ai porti del Mare del nord vista la prevedibile intensificazione dei traffici con l'Asia sud orientale e meridionale. Però, proprio a causa dei forti ritardi nella realizzazione del corridoio multimodale n. 5 l'Italia risulta favorita nei confronti dei partner europei situati a nord delle Alpi dalla mancanza di moderne vie di accesso diretto all'Europa centro-orientale. Non sarebbe male se questa consapevolezza si facesse strada nelle riflessioni riguardanti il futuro del nostro paese nel mutato contesto europeo

e nei rapporti con la Slovenia. Infatti, si tratta anche di pensare a quei tratti di comunicazione di esclusivo interesse nazionale posti al di là delle frontiere dello Stato, ma non al di là dell'economia italiana.

Le tratte collocate in Slovenia ed in Ungheria non sono meno importanti di quelle interne proprio per le indispensabili funzioni di connessione. Nel corso della discussione della legge finanziaria avevamo proposto di concorrere alla realizzazione e al mantenimento degli attuali programmi di realizzazione del sistema autostradale sloveno verso il confine ungherese; non basta, infatti, migliorare i collegamenti interni se poi, oltre frontiera, non riusciamo a raggiungere quei mercati in rapida crescita, senza contare che vi è il rischio concreto che la Slovenia si colleghi all'Europa, passando per l'Austria e la Germania, tagliando fuori l'Italia e le regioni frontaliere come il Friuli-Venezia Giulia ed il Veneto.

Vi sono, infine, gli aspetti legati alla collaborazione transfrontaliera; essa è per tutto il nord est non soltanto una vocazione, ma una necessità. Vi è, infatti, la necessità di sostituire alle vecchie rendite di posizione che provenivano da confini duri, sui quale per cinquant'anni si sono ammassate forze armate ideologiche, i vantaggi che possono derivare da un confine che, finalmente, sta per diventare — in parte lo è già diventato — un confine virtuale. Ciò potrà accadere se riusciremo a collocare quelle regioni, una volta periferiche, lo spazio comune transfrontaliero e con essi il nostro paese nel crocevia degli spazi di comunicazione tra le diverse « eu-rope » (est, ovest, nord e sud). Procedere in questa direzione significa, innanzitutto, attivare risorse cooperative e collaborative. Per far questo, occorre ripensare ed attualizzare gli strumenti di intervento, a cominciare dalla legge sulle aree di confine, perché la logica della legge n. 19 del 1991 era quella di favorire, valorizzando il ruolo cooperativo del nord-est nel suo complesso, la trasformazione di quei paesi da un'economia centralizzata ad un'economia di mercato.

Oggi il contesto è cambiato: si tratta di favorire, anticipandole, le condizioni di integrazione economica e sociale tra le regioni frontaliere ed i paesi limitrofi dell'est europeo che aderiranno, mano a mano, alla formazione dell'Europa unita. Per far questo, occorre riequilibrare il mercato del lavoro. Vorrei, al riguardo, chiedere quale è lo stato di avanzamento della proposta di convenzione italo-slovena in materia di lavoratori frontalieri, elaborata dall'agenzia regionale del Friuli-Venezia Giulia e dall'omologo servizio di nuova Gorizia, proprio per consentire la libera circolazione dei lavoratori italiani e sloveni nelle zone confinarie, definite dall'accordo di Udine del 1982, al di fuori dei flussi programmati di ingressi di lavoratori stranieri dei rispettivi Stati. È ancora necessario potenziare gli strumenti di collaborazione e di cooperazione economica, migliorandone le modalità operative e ampliando i limiti di intervento, la realizzazione di infrastrutture energetiche per favorire l'importazione di energia a basso costo e l'incremento della produzione energetica, favorire la crescita dimensionale ed innovativa delle piccole e medie imprese. Per fare ciò, occorrono nuove misure, oltre alle tradizionali politiche degli strumenti agevolativi, per fronteggiare i problemi che sorgeranno, per far fronte alle problematiche di ristrutturazione e di conversione che l'allargamento renderà necessari, per fronteggiare l'esigenza di consolidamento e di potenziamento della struttura economica delle zone di confine.

Propongo, al riguardo, due esempi: l'entrata della Slovenia nell'Unione europea impone la creazione di una nuova zona vitivinicola che abbracci la Slovenia e l'arco alpino per non penalizzare le nostre produzioni, i nostri vini. La crisi indotta dalla caduta delle barriere doganali colpirà i lavoratori delle case di spedizione, le imprese di media e piccola dimensione, gli spedizionieri con attività professionale. Sono a rischio Gorizia, Trieste e Pontebba; occorre un'iniziativa urgente, anche per sostenere il progetto di collaborazione nel campo della sanità fra

gli ospedali confinari di Gorizia e Nuova Gorica. Potrebbe diventare perfino un progetto pilota di integrazione. Potrei continuare con mille esempi, ma le questioni che ho accennato indicano in modo sufficiente la direzione, la strada obbligata per rispondere alla domanda fondamentale che ci rivolge la gente di quelle parti: con quali risorse, in che modo si reggono le sfide dell'allargamento? Il documento programmatico della presidenza belga ha affermato efficacemente che tutti parliamo di allargamento, ma, in realtà, si tratta di un mutamento. Di qui la necessità di cementare in questo nuovo contesto europeo il rapporto italo-sloveno perché, altrimenti, il rischio è che i nostri partner al nord delle Alpi intervengano, come spesso accaduto, per rafforzare quelle relazioni cooperative e comunicative che noi non abbiamo saputo o non abbiamo voluto irrobustire (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 1837)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Deodato.

GIOVANNI DEODATO, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei brevemente replicare con un auspicio: spero che l'entrata in vigore dell'accordo con la Slovenia favorirà sicuramente una moltiplicazione degli investimenti degli operatori commerciali ed industriali medio piccoli italiani e sloveni, anche con riferimento alla collaborazione che si svilupperà, oltre che con il Friuli-Venezia Giulia e con il Veneto, anche con le altre regioni italiane.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Grazie, signor Presidente; onorevole Ma-

ran, vorrei semplicemente soffermarmi sull'ultima parte (per quanto riguarda la prima parte, pensavo che l'onorevole Spini fosse presente: avrei voluto replicare con quello che ho già detto, ma leggendo i resoconti credo che vi siano ampie risposte a quello che lei ha — giustamente — messo in evidenza) e rassicurarla per motivi personali e professionali che, per quanto riguarda il lavoro degli spedizionieri doganali e delle case di spedizione in luogo, vi sarà la massima attenzione del Governo, perché chi le parla è uno dei pochi in questo Parlamento che conosce esattamente come stanno le cose.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'estradi- zione in uno spazio di giustizia co- mune, fatto a Roma il 28 novembre 2000, nonché norme di adeguamento interno (1934) (ore 19,36).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'estradi- zione in uno spazio di giustizia comune, fatto a Roma il 28 novembre 2000, nonché norme di adeguamento interno.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 1934)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che le Commissioni II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la II Commissione, onorevole Buemi, ha facoltà di svolgere la relazione.

ENRICO BUEMI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, intendo trattare questo argomento anche a nome del collega Landi di Chiavenna, assente per motivi personali, in quanto egli avrebbe dovuto svolgere una relazione a nome della III Commissione.

Il provvedimento in discussione rappresenta un concreto passo in avanti verso la creazione di uno spazio comune di sicurezza e giustizia a livello europeo. Nella relazione di accompagnamento si legge che il trattato tra l'Italia e Spagna costituisce un passaggio storico nello sviluppo della cooperazione giudiziaria penale internazionale non solamente tra i due Stati, ma anche — ed è questa la considerazione più importante — in ambito europeo. Per la prima volta, infatti, anche se in riferimento a determinati reati, si supera, nei rapporti bilaterali tra Stati, l'istituto della estradizione, che rappresenta tradizionalmente una delle espressioni più significative della sovranità di ciascuno Stato. Il trattato in esame si basa, infatti, sul reciproco riconoscimento da parte dei due Stati firmatari dell'efficacia sul rispettivo territorio nazionale delle sentenze definitive di condanna e dei provvedimenti cautelari di cattura emessi dall'autorità giudiziaria dell'altro Stato. In sostanza, a ben vedere, tale trattato si fonda sui medesimi principi che giustificano il mandato di cattura europeo.

Il trattato in esame, che si compone di 10 articoli, si richiama a una serie di trattati e strumenti giuridici che sono ormai parte dell'*acquis* dell'Unione europea nel campo della collaborazione giudiziaria penale — e in accordo con le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 —, nonché alla dichiarazione congiunta dei rispettivi ministri della Giustizia (30 luglio 2000) ove si annuncia in particolare uno sforzo per la rimozione dallo spazio giuridico congiunto di ogni possibile zona di impunità.

In base all'articolo 1, le disposizioni del trattato in esame si applicano alle sentenze penali di condanna e ai provvedimenti giurisdizionali restrittivi della libertà personale, quando essi siano esecutivi e riguardino i reati o le ipotesi di reato di cui nel preambolo, per i quali sia prevista una pena massima edittale — restrittiva della libertà personale — non inferiore a quattro anni. La qualificazione giuridica delle fattispecie e la misura della pena dipendono dall'ordinamento della parte richiedente.

Le parti si impegnano (articolo 2) al reciproco riconoscimento e alla pronta esecuzione sui rispettivi territori dei provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 1.

A livello centrale (articolo 3), le autorità competenti per l'esecuzione del Trattato sono i due ministeri della giustizia; essi ricevono dall'autorità giudiziaria di volta in volta competente dell'altra parte le richieste di esecuzione dei provvedimenti giudiziari (eventualmente anche nella lingua della parte richiedente), corredate da una relazione in merito ai fatti criminosi all'origine della richiesta, in cui siano anche contenute la qualificazione giuridica degli stessi, le norme penali da applicare alla fattispecie con le relative pene edittali e ogni possibile informazione utile per l'identificazione del ricercato. La richiesta dovrà altresì essere accompagnata da una copia autenticata del provvedimento giurisdizionale da eseguire.

Ai sensi dell'articolo 4, la polizia giudiziaria di una delle due parti può procedere, nel proprio territorio, all'arresto (da confermare in base alle garanzie giurisdizionali previste nel paese interessato) della persona ricercata in base alle procedure in precedenza descritte, e nei cui confronti siano state diffuse le ricerche all'estero a scopo di estradizione o sia stata trasmessa a mezzo telefax una richiesta preliminare e urgente di esecuzione contenente la relazione di cui all'articolo 3, terzo comma, l'indicazione degli estremi del provvedimento da eseguire, nonché l'impegno a far seguire nel più breve tempo possibile, e in ogni caso non oltre trenta giorni dall'arresto, la richiesta

formale di esecuzione, con la copia autenticata del provvedimento. Scaduto il termine, la persona arrestata viene rimessa in libertà.

D'altro canto (articolo 5), la parte richiesta dovrà comunicare le decisioni adottate sulla richiesta stessa dall'autorità giudiziaria competente nel termine massimo di novanta giorni dal ricevimento: la risposta potrà essere negativa, con rifiuto della consegna, solo se la documentazione allegata sia non conforme a quanto previsto dal trattato, o se la persona oggetto di richiesta di consegna sia coperta da una speciale immunità nel territorio della parte richiesta. Non rileva, per contro, la possibile condizione di cittadino della parte richiesta in possesso della persona ricercata.

Ai sensi dell'articolo 6, la consegna può essere differita nel caso in cui la persona in questione stia scontando una pena o sia oggetto di un procedimento penale nel territorio della parte richiesta. Se poi la richiesta concerne la sottoposizione della persona non alla reclusione, ma ad un procedimento penale nel territorio della parte richiedente, si potrà procedere tanto ad un sollecito trasferimento temporaneo della persona, quanto all'utilizzazione del sistema della videoconferenza.

L'articolo 7 prevede che gli uffici centrali nazionali Interpol dei due Paesi concordino con rapidità le modalità della consegna; per ciò che concerne gli oggetti, si applicherà l'articolo 20 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (riportato tra i riferimenti normativi del volume). Le spese relative all'intera procedura, anche temporanea, di trasferimento, inclusi gli oggetti, saranno a carico della parte richiedente.

Se contemporaneamente alla richiesta di consegna di una persona ai sensi del trattato in esame ne viene presentata una di estradizione da parte di uno Stato terzo, la prima richiesta ha la precedenza. Diverso è il caso di una richiesta di consegna proveniente da un tribunale internazionale — anche se riconosciuto da una delle due

parti contraenti —, rispetto alla quale la decisione consegue a consultazioni tra le parti (articolo 8).

In base all'articolo 9, se uno Stato terzo avanza richiesta di estradizione della persona già consegnata allo Stato richiedente, questo è tenuto a chiedere l'autorizzazione dell'altra parte contraente, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni applicabili tra le due parti in materia di estradizione.

L'entrata in vigore del trattato (articolo 10) avverrà al momento della notifica delle procedure interne previste, operata dalla seconda delle due parti, e le disposizioni di esso — previo ritiro della relativa domanda — potranno applicarsi anche ai procedimenti di estradizione eventualmente in corso.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di recepimento del trattato, questo, a seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni, si compone di 13 articoli suddivisi in due titoli. Rispetto al testo presentato dal Governo, le Commissioni hanno apportato alcune modifiche — condivise all'unanimità — che non hanno comunque alterato l'assetto della disciplina di attuazione del trattato, che in quel testo era prevista. In particolare, le modifiche sono state ritenute necessarie per meglio adeguare ai principi generali desumibili dal codice di rito la disciplina della consegna dell'arrestato.

Signor Presidente, chiedo alla Presidenza di autorizzare la pubblicazione in calce della parte restante del mio intervento al resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Buemi, la Presidenza l'autorizza senz'altro.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Rinuncio ad intervenire, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti petizioni, assegnate alle sottoindicate Commissioni:

Vittorio Bugli, da Empoli, e numerosi altri cittadini, chiedono l'adozione di iniziative per una definitiva affermazione del processo di pace in Medio Oriente (*n. 395 — alla III Commissione*);

Stefano Calabria, da Napoli, chiede che non sia modificata la disciplina della rimessione del processo penale (*n. 396 — alle Commissioni riunite I e II*);

Antonio Uda, Elisabetta Leone, Alberto Diano, rispettivamente da Cagliari, L'Aquila e Roma, e numerosi altri cittadini, chiedono l'approvazione di una legge per la non autosufficienza (*n. 397 — alla XII Commissione*);

Giuseppe Jermini, da Roma, chiede una nuova regolamentazione della prova testimoniale (*n. 398 — alla II Commissione*);

Romano Nusca, da Venezia, chiede una nuova normativa in materia di notificazione degli atti giudiziari (*n. 399 — alla II Commissione*);

Davide Galimberti, da Lissone (Milano), chiede:

una nuova disciplina dell'opinione dissenziente nei provvedimenti giurisdizionali (*n. 400 — alla II Commissione*);

l'eliminazione dell'obbligo di eleggere domicilio in Roma per i ricorsi dinanzi alle magistrature superiori (*n. 401 — alla II Commissione*).

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 17 settembre 2002, alle 9,30:

1. — Svolgimento di interpellanze e interrogazioni.

(ore 17,30)

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 628 — Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (*Approvato dal Senato*) (2297-A);

e delle abbinate proposte di legge: VASCON ed altri; BECCALOSSO e SAGLIA; ROMELE ed altri; ALBONI; MORONI; BENEDETTI VALENTINI ed altri (881-1182-1290-1338-1422-1434).

— *Relatore:* Vascon.

La seduta termina alle 19,45.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DEGLI INTERVENTI DEI DEPUTATI ALBERTO ARRIGHI E LUANA ZANELLA IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2031-TER

ALBERTO ARRIGHI. Ed è proprio riguardo all'insieme dei suddetti aspetti che i nostri consumatori nutrono i maggiori dubbi e timori in ordine ai rischi che potrebbero derivare a seguito dell'impiego di organismi transgenici.

I consumatori, insomma, non ritengono la produzione di organismi geneticamente modificati una tecnologia di cui fidarsi e, soprattutto, a cui affidarsi in un campo delicato quale l'alimentazione.

In altre parole, il consumatore teme che gli organismi geneticamente modificati possano definitivamente alterare il rapporto che lega l'agricoltura al territorio, alle identità locali ed alle tradizioni alimentari e culturali.

Se e quanto tali timori siano giustificati è difficile dirlo. Di certo non possono e

non devono essere ignorati anche perché il suddetto atteggiamento del consumatore non è il frutto estemporaneo di paure irrazionali, ma il risultato di una evoluzione della domanda che è propria delle società avanzate.

L'attenzione del consumatore alla qualità nella sua accezione più vasta è, infatti, un punto a cui si arriva e dal quale non si torna indietro.

D'ora in avanti vi è, infatti, da attendersi che il consumatore sia sempre più attento, esigente ed informato e, quindi, sempre meno disposto ad accettare prodotti o processi produttivi rispetto ai quali possa nutrire sospetti o timori.

Chi è favorevole agli organismi geneticamente modificati sostiene che i timori del consumatore siano frutto della disinformazione se non, addirittura, di una mirata campagna di contro-informazione.

Eppure giornali e televisioni, quando parlano degli organismi geneticamente modificati lo fanno, soprattutto, in termini positivi. Eppure le multinazionali interessate alla produzione di organismi transgenici non lesinano risorse da destinare a campagne di immagine in favore degli organismi geneticamente modificati (dalla campagna mondiale sul *golden rice*, alle continue mobilitazioni di scienziati, fino all'esempio nostrano del libricino « informativo » stampato in sessantamila copie da Assobiotech e distribuito a tutti i medici di base...).

Da quanto finora detto risulta evidente che la produzione e l'immissione in commercio di organismi transgenici genera contrapposizioni e conflitti di interesse forti: a livello produttivo tra i coltivatori di organismi geneticamente modificati e gli agricoltori convenzionali; a livello commerciale tra i produttori di organismi geneticamente modificati e la stragrande maggioranza dei consumatori.

Ciò perché la questione stessa degli organismi geneticamente modificati si fonda su un conflitto di interesse tanto grande quanto evidente. Il nodo di tutta la vicenda — e qui ritorniamo al problema della brevettabilità e quindi del recepimento della direttiva 98/44 — è, infatti,

costituito dalla richiamata decisione di estendere il brevetto industriale alle scoperte genetiche maturata, come già detto, nel quadro dell'accordo conclusivo dell'Uruguay Round.

Grazie a ciò, i produttori di organismi transgenici, come abbiamo visto, hanno avuto la possibilità di divenire proprietari in via esclusiva delle loro scoperte e di tutte le utilizzazioni da esse derivate.

Forti di ciò le poche multinazionali che, nel mondo, operano nel settore della produzione degli organismi geneticamente modificati si sono contestualmente impeginate nell'acquisizione delle principali ditte sementiere.

L'obiettivo strategico di tale modo di procedere è evidente: sostituire le sementi tradizionali con quelle transgeniche sulle quali detengono i diritti di brevetto, acquisendo, così, il controllo del mercato di tali, importanti fattori produttivi e, quindi, della produzione agricola a livello mondiale.

Ed ecco il conflitto di interessi di cui parlavamo prima e attorno al quale ruota l'intera questione della produzione e dell'impiego degli organismi transgenici in agricoltura: da un lato le imprese multinazionali, per le quali la produzione degli organismi geneticamente modificati è sicuramente un affare, e la grande maggioranza dei consumatori per i quali non sembra derivare alcun particolare vantaggio dalla diffusione di questi prodotti che, peraltro, risultano essere, in molti casi, sgraditi o visti con sospetto.

Il problema, tuttavia, non è solo economico, ma anche politico. Grazie alla brevettabilità delle scoperte genetiche si stanno, infatti, creando le condizioni affinché il controllo di un settore strategicamente importante come l'agricoltura si trasferisca dagli Stati — e, di conseguenza, dai popoli che in essi risiedono — ad un ristretto numero di soggetti privati, quali sono le multinazionali interessate alla produzione di organismi transgenici.

I suddetti problemi politici e di controllo strategico generano contrapposizioni difficili da superare. Ciò non significa,

tuttavia, che non si possa e non si debba cercare un punto di incontro e di equilibrio tra i diversi interessi in campo.

Anche per questo motivo è necessario che si giunga quanto prima alla definizione di una linea di indirizzo chiara, riguardo alla possibilità che l'agricoltura italiana abbia ad aprirsi o meno alle coltivazioni transgeniche. Il che significa anche — e soprattutto — acquisire la consapevolezza che i problemi delle applicazioni biotecnologiche in agricoltura, per la loro complessità e particolarità, devono essere sempre e comunque oggetto di specifiche valutazioni e che, pertanto, non si può perseverare nell'errore commesso con la direttiva 98/44 di non prevedere, all'interno delle norme di carattere generale, gli spazi e — perché no — le deroghe necessarie a modulare le stesse norme in funzione delle legittime esigenze e delle reali caratteristiche dell'agricoltura.

Il problema è quanto mai attuale in questo momento nel quale l'attività legislativa comunitaria in materia di organismi transgenici e di biotecnologie è particolarmente vivace e vede, purtroppo, il ripetersi dello stesso modo di procedere adottato per la direttiva 98/44 anche nella messa a punto di altre importanti norme comunitarie; prima fra tutte il regolamento sul cosiddetto «*food and feed*» che sembra, ancora una volta, limitarsi a dettare norme di carattere generale, senza tenere in debito conto le peculiarità dell'agricoltura.

Un dato negativo, questo, che sembra, purtroppo, riprodursi anche nel modo in cui sta prendendo forma il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/18: altra norma di fondamentale importanza ai fini della produzione e dell'impiego di organismi transgenici, nella quale le esigenze e le caratteristiche dell'agricoltura sembrano colpevolmente trascurate.

Su un tema di straordinaria rilevanza come quello delle biotecnologie, il perdurare di una situazione di sostanziale disattenzione riguardo alle peculiarità ed al ruolo strategico dell'agricoltura rischiano

di esporre il settore al rischio di veder compromesso il suo futuro sviluppo economico e produttivo.

Sotto il profilo economico, commerciale e politico appare, infatti, evidente che, dall'apertura al transgenico, l'agricoltura italiana ha molto più da perdere che da guadagnare.

Non fosse altro perché con l'introduzione degli organismi transgenici la nostra agricoltura perderebbe in tipicità e, di conseguenza, sarebbe maggiormente esposta alla concorrenza da parte dei paesi terzi.

Nell'attuale quadro, dominato dall'avanzamento del processo di globalizzazione, il mantenimento delle tipicità e delle identità territoriali assume un rilievo strategico particolare.

Il futuro dell'agricoltura italiana non si gioca, né si può giocare, sul piano della competitività pura e semplice (costi di produzione) e della concorrenza aperta a livello mondiale, ma sul terreno della valorizzazione delle nostre peculiarità.

Solo valorizzando e preservando le tante diverse identità in cui si articola la nostra agricoltura sarà, infatti, possibile creare i presupposti, affinché ciascuna di esse possa ricavarsi una dimensione propria e, quindi, possa essere riconosciuta ed apprezzata dal mercato.

Questi motivi dovrebbero essere, già di per sé, sufficienti a giustificare la scelta di una agricoltura italiana libera dalla presenza degli organismi transgenici.

Una tale scelta non può, tuttavia, essere imposta, ma, per essere adottata, deve essere condivisa dalla maggioranza, sia degli addetti ai lavori, sia dei cittadini. A tal fine è, dunque, giunto il momento che il Parlamento fornisca indicazioni chiare riguardo ai percorsi di sviluppo che, in materia di organismi transgenici, dovranno essere seguiti, nel prossimo futuro, dalla nostra agricoltura.

Una tale indicazione è di fondamentale importanza perché è oramai evidente che dalla scelta di aprire o meno alla produzione di organismi transgenici dipenderanno sia i futuri assetti produttivi e commerciali della nostra agricoltura, sia la

possibilità per i governi ed i cittadini di domani di continuare a mantenere il controllo strategico del settore.

LUANA ZANELLA. Come si accennava nel consentire la brevettazione di piante, animali e parti del corpo umano si rischia di consegnare il patrimonio genetico — che appartiene alla collettività umana — nelle mani di poche industrie, con l'effetto che la ricerca scientifica sia finalizzata non tanto al benessere collettivo, quanto piuttosto ad un mero sfruttamento economico e commerciale.

La direttiva europea in esame si inserisce quindi a pieno titolo in quello che rappresenta il vero nuovo *business* del terzo millennio, ossia quello delle nuove biotecnologie, che sono sempre più presenti nella nostra vita quotidiana, pur non essendo sufficientemente collaudate (nella Convenzione sulle biodiversità si fa espresso riferimento al principio della precauzione neppure menzionato nella direttiva 98/44).

Il provvedimento in esame, inoltre, non prevede che debbano essere note le valutazioni dei rischi (pensiamo per esempio all'impatto degli organismi geneticamente modificati nel breve, medio e lungo periodo sulla salute umana sui sistemi ecologici, sui sistemi agrari) al momento della richiesta del brevetto.

Il Parlamento italiano ha in questi anni espresso per ben tre volte un parere negativo sulla direttiva: con il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle biotecnologie, in Commissione agricoltura della Camera nella XIII legislatura; con la risoluzione firmata all'unanimità in Commissione affari sociali alla Camera (10 marzo 1998); con l'ordine del giorno del Senato del 10 marzo 1998, firmato da tutti i capigruppo di maggioranza, che impegnava ad « attivarsi affinché venga sospesa l'emissione della direttiva fino alla sua radicale rielaborazione ». Va ricordato ancora una volta che non sono per nulla chiari gli impatti sanitari e ambientali, troppo poco approfonditi soprattutto a medio e a lungo termine, nonché i numerosi problemi etici che ne derivano.

Questi aspetti, peraltro, vanno ben oltre i meri parametri commerciali che al fondo ispirano la direttiva e più in generale tutta questa materia.

L'aumento, che presumibilmente avverrà, della diffusione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), conseguente all'applicazione di questa direttiva, sarà causa di inevitabili maggiori rischi, a tutt'oggi ancora troppo poco prevedibili per: la salute (non si conoscono gli effetti delle modificazioni genetiche nel tempo e nello spazio); l'ambiente (modificazione radicale degli equilibri naturali creatisi nei millenni); l'economia ed i rapporti socio-culturali del mondo. La scelta di alcune, poche specie di maggiore rendimento, imposta dalle industrie detentrici dei brevetti, sarà peraltro causa di una forte riduzione della biodiversità. Saranno penalizzati i paesi più poveri, con il rischio più che concreto di far aumentare ancora di più la loro dipendenza dai paesi industrializzati, possessori delle tecnologie e dei brevetti. Le società multinazionali, attraverso i brevetti organizzano infatti un sistema di controllo delle sementi del pianeta che rischia di strangolare ancora di più le economie dei paesi del terzo mondo.

Rammentiamo che la Convenzione sulle biodiversità (Rio de Janeiro 1992), ratificata dall'Italia con legge n. 124 del 1994, sottolinea espressamente l'esigenza di una ripartizione giusta ed equa dei benefici economici derivanti dalla utilizzazione delle risorse genetiche, attraverso un accesso alle risorse stesse e un trasferimento di tecnologie, anche di quelle sottoposte a brevetto, ribadendo con forza che gli Stati « hanno diritti sovrani sulle loro risorse biologiche ». La sovranità degli Stati sulle loro risorse genetiche è stata ulteriormente ribadita con una risoluzione dall'Assemblea congiunta ACP-E.U. in Belgio il 24 settembre 1998 (ACP è la sigla che riunisce 71 paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico). E sempre in questa direzione va il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato nel 2001 dalla Conferenza della FAO. È un trattato molto

importante — l'Italia lo ha firmato e sottoscritto lo scorso 6 giugno, ora deve ratificarlo — per la tutela delle risorse genetiche vegetali, che mira ad introdurre maggiore trasparenza ed a garantire maggiore accesso per i paesi più poveri al mercato globale delle sementi. In sostanza l'accesso a queste risorse e anche ai geni di queste piante non viene inibito dalla proprietà intellettuale, ma rimane libero, con l'obiettivo di garantire che in futuro resti disponibile la diversità delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Un primo passo — questo del Trattato FAO — per la tutela della biodiversità agricola, in una prospettiva rivolta al raggiungimento della piena sovranità alimentare dei paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo non ultimo di ripartire equamente i benefici derivanti dalle attività legate alle risorse genetiche.

Biotecnologie, brevettabilità di piante e animali, difesa delle biodiversità e accesso equo alle risorse genetiche sono tutti aspetti tra loro inscindibili. Il testo del disegno di legge così come uscito dopo il dibattito in Commissione della Camera, se da un lato ha introdotto alcuni miglioramenti (per fare solo tre esempi: l'impegno a rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Oviedo del 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo; l'obbligo di dichiarare la provenienza del materiale biologico che sta alla base dell'invenzione e il rispetto della legislazione d'accesso e di esportazione; l'obbligo per il futuro decreto legislativo dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari), dall'altro ha introdotto dei peggioramenti circa la possibilità di brevetta-zione, in quanto più estensivi rispetto alla direttiva 98/44. Basti pensare alla possibilità di brevettare materiale biologico anche se preesistente allo stato naturale (autorizzando in definitiva a brevettare qualunque cosa) o alla possibilità di brevettare qualsiasi applicazione nuova di un prodotto già brevettato.

Rimane comunque a monte la valutazione fortemente critica e contraria rispetto alla brevettabilità degli organismi viventi e ad un mercato delle biotecnologie

dominato da poche grandi società multinazionali private. Da qui l'esigenza che la Commissione europea riconsideri l'intera materia.

Va riaperta in Europa la discussione sulla attuale disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e sul regime brevettuale al fine di assicurare un regime di protezione efficace ed equilibrato e di rivedere a livello comunitario tutta la materia delle manipolazioni genetiche e del loro sfruttamento commerciale.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO ENRICO BUEMI SUL DISEGNO DI LEGGE DI RA- TIFICA N. 1934

ENRICO BUEMI, *Relatore per la II Commissione*. Mentre il primo titolo ha natura essenzialmente formale (articoli 1 e 2: ratifica ed esecuzione del Trattato), il secondo (articoli 3-13), pur senza modificare il codice di procedura penale, prevede le disposizioni di adeguamento interno alla nuova disciplina bilaterale di consegna attiva e passiva.

Il capo I del titolo II (articoli 3 e 9) disciplina la procedura passiva di consegna della persona ricercata ovvero il procedimento di consegna da parte dell'Italia alla Spagna.

L'articolo 3 ha per oggetto l'arresto preliminare del ricercato da parte della polizia giudiziaria, che deve informare dell'arresto il Ministero della giustizia. Al fine di rispettare il dettato costituzionale (articolo 13), si prevede che la polizia giudiziaria debba trasmettere entro 48 ore il verbale di arresto al presidente della corte d'appello competente per territorio mettendo a sua disposizione il ricercato. Il presidente della corte d'appello distrettuale convalida nelle successive 48 ore l'arresto, disponendo con ordinanza una misura custodiale e informa dei provvedimenti assunti il Ministero della giustizia. In considerazione della circostanza che la disciplina della consegna non è stata inserita nel codice di rito e che, quindi, ad essa non sono immediatamente applicabili

le disposizioni contenute in tale corpo normativo, le Commissioni hanno ritenuto opportuno specificare che, a pena di nullità, l'ordinanza — si tratta di un provvedimento attraverso il quale si dispone l'applicazione di misure restrittive della libertà personale — deve essere motivata. Si è ritenuto, inoltre, opportuno specificare che l'arrestato deve essere posto immediatamente in libertà, sia nel caso di mancata convalida dell'arresto, sia qualora, come previsto dall'articolo 4 del Trattato, l'arresto venga confermato dall'Autorità giudiziaria competente nel termine e con le forme previste dalla legislazione nazionale.

L'articolo 4 stabilisce la procedura relativa alla decisione sulla richiesta spagnola di consegna dell'arrestato ispirandosi alle corrispondenti disposizioni in materia di estradizione. La richiesta è trasmessa dal Ministero della giustizia, entro 20 giorni dall'arrivo, al presidente della competente corte d'appello del distretto, che fissa con decreto (nei successivi 20 giorni) l'udienza per la decisione sulla richiesta di estradizione.

Con udienza camerale, sentite le parti, la corte d'appello decide sulla consegna con sentenza. Il testo originario del disegno di legge attribuiva al presidente della corte d'appello la competenza di decidere con ordinanza circa la richiesta di consegna. Tuttavia, si è ritenuto opportuno trasferire la competenza alla corte d'appello, in quanto altrimenti il testo, sul punto in esame, avrebbe potuto far sorgere dei dubbi di costituzionalità. Si è rilevato che il presidente della corte d'appello, secondo la normativa vigente, non è un organo giurisdizionale dotato di un autonomo potere decisionale in materia di restrizione della libertà personale, per cui attribuire il potere di decidere sulla richiesta di consegna dell'arrestato potrebbe far suscitare dubbi di costituzionalità per violazione dell'articolo 13 della Costituzione.

Se la decisione è favorevole all'arrestato, questi, se detenuto, deve essere liberato; se la richiesta di consegna è invece accettata, la persona non ancora detenuta

è sottoposta a custodia cautelare. La decisione italiana deve essere adottata entro i 90 giorni dalla richiesta di consegna.

Come è stato espressamente chiarito nella relazione del Governo, l'articolo 5 non rappresenta l'attuazione di una particolare disposizione del Trattato, ma si ispira alle norme del codice di procedura penale in materia di estradizione e alle numerose convenzioni internazionali di cui è parte l'Italia relativamente a tale tema. Si tratta del possibile consenso della persona alla richiesta di consegna, consenso che ha l'effetto di accelerare il procedimento di estradizione e che rende inutile dar corso all'udienza in camera di consiglio.

L'articolo 6 prevede che contro i provvedimenti che hanno deciso sulla richiesta di consegna può essere proposto ricorso in Cassazione per violazione di legge. Sono legittimati attivi il procuratore generale, l'interessato e il suo difensore entro 5 giorni dalla comunicazione o dalla notifica dell'avviso di deposito.

Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. Se questa è annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, l'udienza per la decisione è fissata dal presidente della corte d'appello entro 20 giorni dal ricevimento degli atti. Non è stata confermata la disposizione che avrebbe consentito al ministro della giustizia di consegnare alla Spagna l'arrestato già prima della decisione della Cassazione sul ricorso contro l'ordinanza, in quanto non si è ritenuto opportuno attribuire ad organo non giurisdizionale, bensì politico, poteri coercitivi che incidono sulla libertà personale. La circostanza che la consegna sarebbe stata comunque condizionata risolutivamente all'annullamento della sentenza impugnata non è stata considerata una garanzia sufficiente.

L'articolo 7 prevede, inoltre, che il presidente della corte d'appello possa richiedere « direttamente » all'autorità giudiziaria spagnola eventuali informazioni complementari. Il Ministero della giustizia comunica la decisione sulla richiesta di consegna. Le modalità delle comunicazioni sono disciplinate dall'articolo 8. La deci-

sione favorevole alla consegna è comunicata al servizio per la cooperazione internazionale di polizia competente per la materiale consegna della persona. Se invece il ricercato è sottoposto a procedimento penale oppure è in esecuzione penale in Italia, la sua consegna è rinviata; la relativa comunicazione alla Spagna da parte del Ministero della giustizia deve indicare il termine finale del rinvio.

Nell'ipotesi che la richiesta di consegna sia motivata da un procedimento penale, l'autorità giudiziaria spagnola può chiedere all'Italia sia il trasferimento temporaneo della persona interessata che, in alternativa, la possibilità di interrogarlo in videoconferenza (articolo 6, comma 2, del Trattato). La durata e le modalità dell'eventuale trasferimento sono concordate tra il Ministero della giustizia e l'autorità giudiziaria spagnola procedente (articolo 10).

Le Commissioni hanno ritenuto opportuno inserire nel disegno di legge una disposizione (articolo 9) che consenta di applicare il principio di specialità, che il codice di rito prevede in via generale per l'estradizione, anche alla consegna dell'arrestato alla Spagna regolata dal Trattato in esame. Si tratta di un principio generalmente riconosciuto nei rapporti tra Stati la cui *ratio* è quella di evitare una utilizzazione strumentale della richiesta di consegna. In particolare, si vuole evitare che l'arrestato sia consegnato ad uno Stato straniero per essere poi perseguito per un reato diverso da quello per il quale è stato consegnato.

Il capo II disciplina la procedura attiva di consegna del ricercato, cioè la procedura di consegna alle autorità italiane da parte della Spagna. Ai sensi dell'articolo 11, la richiesta di consegna è effettuata dal

procuratore generale presso la corte d'appello territorialmente competente (in ragione del procedimento in corso o per la pronunciata sentenza di condanna) che la trasmette al ministero della giustizia spagnolo. Della richiesta e della relativa decisione da parte delle autorità spagnole il procuratore generale informa immediatamente il Ministero della giustizia ed il servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

L'articolo 12 costituisce la norma speculare dell'articolo 3, in riferimento all'arresto preliminare. Nei casi previsti dal Trattato (articolo 4, comma 1), il procuratore generale presso la corte d'appello competente può così richiedere alle autorità iberiche l'arresto preliminare urgente del ricercato, informando della richiesta il Ministero della giustizia italiano ed il servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Il capo III del disegno di legge di ratifica (composto dal solo articolo 13) dà attuazione alle previsioni in tema di concorso tra richiesta di consegna ai sensi del Trattato e analoghe richieste presentate da un Tribunale internazionale riconosciuto anche da una sola delle due parti (articolo 8, comma 2, del Trattato).

L'articolo 13 stabilisce così che la decisione sulla priorità della consegna vada assunta a seguito delle necessarie consultazioni tra il Ministero della giustizia italiano e la competente autorità spagnola.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 22,10.